

## **Indicazioni per l'adozione di un protocollo operativo per gli studi professionali volto a contenere il rischio di contagio da Covid-19<sup>1</sup>**

- 1 Premessa**
- 2 Analisi dei principali fattori di rischio più diffusi negli studi professionali**
- 3 Gli interventi organizzativi dello studio**
- 4 Le procedure di organizzazione del lavoro**
- 5 Procedure di prevenzione e protezione**
- 6 Particolari procedure sono previste per i Terzi che hanno accesso allo Studio. (visitatori e fornitori)**
- 7 Procedure in caso di rischio di attivazione di un focolaio di contagio**
- 8 Attività di sanificazione e pulizia della struttura e dei locali che la compongono**

### **Premessa**

L'emergenza sanitaria causata dal COVID 19 ha inciso in modo determinante sulla quotidianità di ogni cittadino, determinando il blocco precauzionale delle attività lavorative per molti settori con l'obbligo di restare in casa e di muoversi al di fuori di esse solo in casi particolari e adottando alcune specifiche precauzioni.

Con la progressiva ripresa delle attività si è manifestata l'esigenza di determinare quali precauzioni si dovranno mantenere e quali comportamenti saranno da attuare per evitare una possibile ripresa del contagio.

Tutto ciò, come è ovvio, ha comportato una rivisitazione anche delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa generando in molti incertezze sulla corretta gestione degli spazi e delle precauzioni al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio di questa patologia dalle conseguenze spesso infauste.

La FASE 2 vedrà quindi la graduale ripresa delle attività ma contestualmente si renderà necessario porre in essere tutte quelle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-

---

<sup>1</sup> Documento sottoposto alla supervisione dell'ufficio prevenzione dell'ATS Milano.



19, previste dalle disposizioni governative, regionali e comunali, attraverso nuovi modelli organizzativi; ma soprattutto per non lasciare niente al caso e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

L'obiettivo del presente documento è, quindi, quello di offrire un orientamento sulle metodiche e le procedure operative utili a contenere il rischio di contagio negli ambienti di lavoro connesso alla emergenza sanitaria da Covid-19; occorre sancire il principio che la prevenzione e il contenimento del contagio si ottiene con strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione; ogni lavoratore partecipa alle azioni di contenimento con un comportamento consapevole, utilizzando correttamente presidi di minimizzazione del contagio (es. mascherine, guanti, occhiali, ecc.) e modalità organizzative del lavoro con indicazioni semplici e realizzabili.

Nel redigere i contenuti del presente lavoro si è fatto riferimento alle circolari regionali, ai DPCM 10 aprile 2020, e DPCM 26 aprile 2020 - art.1 lett.ii), e a quanto emanato dal Ministero della Salute in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro oltre al disposto derivante dalle norme e circolari specifiche emesse dal Governo.

Infatti, come è noto l'emergenza sanitaria ha condotto alla emanazione di una serie di interventi normativi, alcuni a livello centrale altri più specificatamente territoriale a livello regionale o comunale. Ne deriva che, pur avendo una impostazione sostanzialmente univoca, i vincoli imposti possono variare a seconda del luogo in cui lo Studio ha sede.

Va, anche, sottolineato che le disposizioni, stante l'incertezza in merito all'evolversi della diffusione dell'epidemia, variano nel tempo, per cui assume assoluto rilievo una attenzione costante alle disposizioni in merito a questa emergenza con particolare riferimento alle circolari emesse ad integrazione delle norme.

In tale contesto occorre ricordare come le norme precedentemente citate abbiano come obiettivo la salute pubblica mentre per i dipendenti si deve far riferimento al disposto del D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute sul posto di lavoro e alle responsabilità definite dal dettato dell'Art. 2087 del Codice Civile sull'obbligo del Datore di Lavoro (imprenditore) di adottare le misure atte *a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro*.

Diventa, quindi, centrale, in questo contesto la massima collaborazione tra il titolare dello Studio, i propri dipendenti e collaboratori e le azioni da concordare con il RSPP, RLS (se designato) e con il Medico competente al fine di identificare con chiarezza e precisione le procedure da porre in essere sia sotto il profilo organizzativo, per tutelare coloro che lavorano nello Studio, sia che per una corretta gestione delle situazioni in cui, dei soggetti (dipendenti o clienti), che abbiano contratto il virus o siano stati esposti al rischio di contagio nei 14 giorni precedenti possano divenire, a loro volta possibili vettori del contagio.

Resta inteso, quindi, che quanto in seguito specificato vuole essere un utile punto di riferimento per i datori di lavoro con specifico riferimento agli Studi professionali, ma non sostituisce l'attività di identificazione e la valutazione del rischio da effettuare in carico all'RSPP con la partecipazione del RLS e del Medico competente, poiché ogni singola situazione deve essere analizzata e valutata nelle sue specifiche peculiarità.

Si ricorda, inoltre, che nel recente Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 convertito in Legge il 24 aprile u.s. si stabilisce che l'infezione o gli stati patologici derivanti da infezione da Corona Virus (SARS-CoV-2) contratta durante le attività lavorative siano da ritenersi un infortunio sul lavoro e come tale dovrà essere segnalato all'INAIL.

Inoltre, la mancata adozione delle precauzioni previste dai vari protocolli pone la struttura nel pericolo di dover sospendere le attività lavorative<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> DPCM n. 6 del 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#))



## 2 Analisi dei principali fattori di rischio più diffusi negli studi professionali

Come si è in precedenza accennato, è necessaria, in primo luogo, una attenta valutazione della realtà dello Studio in tutte le sue caratteristiche al fine di evidenziare con chiarezza il livello di rischio di contagio che in esso è rilevabile, ribadendo che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione; potendo altresì affermare che per quanto riguarda gli studi dei commercialisti trattasi di rischio medio-basso.

Appare, infatti, evidente che gli interventi devono essere coerenti alle caratteristiche della struttura, alla tipologia di lavoro svolto ed alla possibilità di venire a contatto con fonti di contagio.

La valutazione del rischio assume rilievo anche per evitare l'introduzione di procedure o interventi eccessivamente onerosi ed, in alcuni casi, anche inutili.

Si fa particolare riferimento ai molti Studi di piccole dimensioni presenti nel nostro territorio, con uno o due dipendenti ed uno scarso afflusso di clienti presso la sede.

In altre parole è necessario, prima di effettuare qualsiasi intervento o investimento aggiuntivo valutare il rischio di contagio con riferimento :

- alle dimensioni dello studio e alla suddivisione degli spazi,
- alla sua collocazione e accessibilità (scale, ascensore ecc.),
- al numero di persone che, a vario titolo, vi lavorano o, comunque, vi accedono (titolare, dipendenti, tirocinanti, collaboratori, clienti, fornitori, ecc.),
- agli impianti dello Studio (in particolare di aerazione e condizionamento),
- alla distanza dal posto di lavoro dei dipendenti e dei mezzi di trasporto che devono utilizzare,
- ai fattori di rischio ambientale di contagio del virus da parte di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno accesso ai locali dello Studio e alle relative precauzioni da adottare.
- alle disposizioni adottate ed attuate in merito alla sanificazione dello studio e delle parti comuni del condominio in cui lo Studio è situato,
- alle attività condotte singolarmente che riducono la possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e l'attuazione dell'azione di soccorso,
- al pericolo di lavoro in solitudine,
- all'aumento delle attività che richiedono uso di videoterminale, dovuto al prolungato/aumentato utilizzo VDT per attività di smart working e riorganizzazione di altre attività (es. riunioni in remoto e non in presenza)
- ad ogni altro rischio specifico dello Studio

## 3 Gli interventi organizzativi dello studio

Come si è in precedenza segnalato le misure organizzative dipendono dalle dimensioni dello Studio e dal livello di rischio rilevato in esso.

La struttura dello Studio condiziona, ovviamente, anche la composizione del team preposto che in caso di studi di modeste dimensioni diviene l'insieme dei componenti dello studio.

Le azioni destinate alla prevenzione del contagio, sono in capo al solo datore di lavoro, che in collaborazione di RSPP, MC e RLS vi provvede.

Per tutti coloro che hanno dipendenti è, pertanto, indispensabile il coinvolgimento del RSPP, del RLS



(se presente) e del medico competente.

Per gli Studi più strutturati è consigliabile la composizione di un Comitato Covid-19 composto dai vertici dello Studio, dal RSPP, dal medico competente, e dal RLS (se nominato), con la designazione (se necessario e possibile) del Covid-manager<sup>3</sup>, con l'informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Studio circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi dépliant informativi compresi quelli riguardanti le misure igienico sanitarie.

Nel caso l'organizzazione dello studio lo consenta sarebbe utile destinare un locale ai colloqui con i clienti o visitatori, nel quale tutti i presenti, salvo che non siano ampiamente rispettate le indicazioni in tema di distanza di sicurezza devono indossare almeno la mascherina.

Tale locale potrebbe essere, inoltre, il luogo in cui far permanere un dipendente o un cliente che abbia iniziato a manifestare dei sintomi correlabili alla COVID 19.

Per tutti gli Studi, tuttavia, prima dell'apertura è opportuno procedere ad effettuare le seguenti attività:

- **Sanificazione** di tutti gli ambienti dello studio prima della ripresa dell'attività, registrando l'attività di sanificazione, anche per tutte le altre volte, in apposito registro;
- **Pulizia ordinaria giornaliera orientata alla sanificazione** di tutte le superfici in uso al personale addetto.
- **Comunicazione** a tutti coloro che lavorano a vario titolo presso lo Studio delle attività anticontagio effettuate. L'informazione può avvenire anche via email ed è necessario rendersi disponibili per i chiarimenti necessari ove qualche soggetto ne abbia l'esigenza; chiunque entri in studio deve essere informato circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali appositi dépliant/cartelli informativi
- **Diffusione del Protocollo** e formazione specifica a tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo, per ottenere una corretta applicazione delle misure in esso indicate. Le modalità di erogazione della formazione, i contenuti e la durata sono concordati con il RSPP e condivisi con il Covid-manager se nominato.
- **Predisposizione in tutti i locali** di prodotti per l'igienizzazione delle mani segnalati da apposite indicazioni;
- **Predisposizione presso gli ingressi** di punti di distribuzione di DPI (mascherine, guanti, fazzoletti detergenti, ecc.) e di contenitori ove gettare, se monouso, i DPI utilizzati prima dell'accesso in ufficio, unitamente alle informazioni:
  - sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (all. 4 DPCM 26/04/2020);
  - circa le disposizioni delle Autorità;
  - sul divieto di accesso in studio a chi abbia temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, presenti sintomi influenzali, abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg con persone positive al virus COVID-19, provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
  - sulla possibilità di essere sottoposto a misurazione delle temperatura, nel rispetto della normativa privacy vigente;
- Per coloro che lavorano nello stesso locale, in ambienti di lavoro per cui non è possibile un riordino degli arredi che garantisca distanziamento tra gli occupanti, è necessario individuare i metodi e le attrezzature atte a garantire il **vincolo del distanziamento sociale** (1

---

<sup>3</sup> Il Covid-manager è stato formalmente istituito dalla Regione Veneto e deve operare nella Fase 2 per coordinare organizzativamente le attività inerenti la riapertura e le attività seguenti. Tale figura viene solitamente identificata con il Datore di lavoro (titolare dello studio) o l'RSPP e deve vigilare sull'applicazione delle attività relative all'apertura e al contrasto della diffusione del virus.



metro)<sup>4</sup> con la predisposizione di idonei strumenti di isolamento (quali i pannelli rompifiato in plexiglass) ogni qualvolta le condizioni lo richiedano e sia possibile adottarli. Tali barriere sono da raccomandarsi, ad esempio, per le postazioni relative all'ingresso dello studio con possibile contatto "viso a viso" a breve distanza con i clienti specialmente se l'afflusso non è trascurabile.

- **Verifica delle procedure di sanificazione per la pulizia periodica degli impianti di areazione/condizionamento** in relazione alla riduzione del rischio di diffusione del virus via aerea (si consiglia di far ricorso a impianti di condizionamento se servono la singola stanza e, in alternativa, solo se necessario).

## 4 Le procedure di organizzazione del lavoro

In linea generale, ove possibile, è preferibile proseguire fino a diversa indicazione delle autorità a far ricorso allo smart working e alla programmazione, se possibile, di una rotazione delle presenze delle persone al fine di ridurre il coefficiente di affollamento.

Per riuscire a far collimare le differenti esigenze si ipotizzano anche delle soluzioni a orario spezzato con presenze limitate in sede, per atti in cui sia necessaria la presenza fisica e smart working per le attività che in tale modalità possono essere assolte.

Per gli Studi più strutturati, in accordo con il RSPP, si deve prevedere la predisposizione del registro delle presenze, per tutti coloro che accedono all'ufficio. In tale registro si ritiene molto utile registrare oltre al nominativo del cliente, un suo recapito e l'identità della persona con cui si incontrerà.

Per tutti gli Studi, di qualsiasi dimensione, pertanto, è, in linea di massima, necessario:

- ridurre al minimo l'accesso di terzi in ufficio prediligendo il ricorso a strumenti quali conference call e video call; anche gli spostamenti all'interno dello studio devono essere limitati al minimo indispensabile
- nel caso in cui siano indispensabili riunioni in presenza garantire il distanziamento sociale e l'utilizzo di presidi di sicurezza richiedendo sempre l'uso di mascherine.
- vietare l'uso contemporaneo di parti comuni
- consentire l'accesso alle aree fumatori solo ad una persona alla volta, con predisposizione di punto di igienizzazione in entrata e in uscita;
- in linea generale ridurre al minimo l'utilizzo di macchinari condivisi (es. stampanti), ed in ogni caso predisporre vicino agli stessi dispenser per l'igienizzazione delle mani segnalati da apposite indicazioni (da utilizzare prima e dopo l'uso) e salviette per pulire i tasti e le superfici toccate;
- Regolare l'accesso agli uffici di fornitori esterni, imponendo l'utilizzo di DPI ;
- Prevedere il ritiro e la consegna di pacchi e raccomandate in portineria o al personale di front desk ( se presente) evitando l'accesso all'interno dei locali dello Studio, o limitandolo all'ingresso o ancora, se possibile, indicare un ingresso dedicato;
- stabilire l' accesso singolo ai locali ove sono presenti più servizi igienici. In tali locali è preferibile lasciare aperte le finestre o l'impianto di aerazione per tutto l'orario d'ufficio.
- Predisporre punti di igienizzazione delle mani in entrata e in uscita.

---

<sup>4</sup> Tale distanza è, quando possibile, da aumentare a 2 metri in quanto tale distanza è da ritenersi maggiormente cautelativa rispetto a quelle minima di un metro e si ritiene sia da adottarsi ogni qualvolta sia possibile tenendo presente che è richiesta in alcune regioni o in alcune attività.



- Prevedere la pulizia dei locali giornaliera con impresa . Pulizia specifica di strumenti quali schermi, tastiere, mouse, telefoni fissi e scrivanie. Sanificazione periodica degli ambienti (la periodicità è da valutare con il RSPP in funzione delle caratteristiche dello Studio e dell'attività. Di tali attività di pulizia e sanificazione è importante si abbia evidenza, se possibile, mediante registrazione in modalità cartacea o su supporto informatico.
- Prevedere specifici contenitori per i DPI usa e getta che devono essere considerati fra i rifiuti indifferenziati.
- Speciali misure vengono adottate per DPI entrati in contatto con soggetti a rischio di contagio (smaltimento controllato).

## 5 Procedure di prevenzione e protezione

Di particolare rilievo sono le procedure che devono essere introdotte nello Studio.

Anche in questo caso devono essere valutate in relazione alle dimensioni dello Studio, al numero di soggetti presenti stabilmente nei locali ed al flusso giornaliero di terzi.

In primo luogo è necessario introdurre dei meccanismi che impediscano l'accesso ai locali di persone esterne che aumentino il rischio di contagio in quanto con una temperatura corporea superiore ai 37.5°C.

Poiché la rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, occorre predisporre ed esporre l'informativa a tutela del fatto che il suddetto trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

I metodi sono differenti a seconda del tipo di studio e possono essere essenzialmente:

- la verifica delle temperatura corporea con termometri (IR), a distanza, ad ogni accesso;
- termo scanner fissi che segnalino il superamento della temperatura indicata o altri presidi simili;

Si ricorda, inoltre, che:

- Coloro che lavorano presso lo Studio, se al proprio domicilio rilevano una temperatura superiore a 37,5°C devono astenersi dal recarsi in Studio e comunicarlo senza indugio al titolare e al numero verde regionale (per la Lombardia 800.89.45.45) per le opportune valutazioni;
- Ove possibile prevedere il divieto di utilizzo degli ascensori da parte di più persone, prediligendo le scale;
- Prima di entrare in Studio si deve prevedere l'obbligo di togliersi i guanti utilizzati nel tragitto, di procedere all'igienizzazione delle mani con l'igienizzante presente all'ingresso e di indossare i DPI (indicati dal RSPP) forniti per il tragitto dall'ingresso alla propria stanza;
- Firma del registro delle presenze.

Vi sono poi delle regole da prevedere durante **la permanenza del personale negli uffici**

Una grande attenzione va data alle misure igieniche ed in particolare:

- lavarsi di frequente le mani, tenere in ordine, con i documenti indispensabili solo all'attività che si sta svolgendo la propria postazione di lavoro e lasciarla vuota al termine del lavoro per consentire una pulizia più approfondita;
- pulire e sanificare la propria postazione (scrivania, tastiere, mouse, ecc.) ad ogni fine turno;
- utilizzare costantemente le mascherine durante l'attraversamento degli spazi comuni, o durante



l'attività lavorativa, se svolta in spazi condivisi con altre persone in assenza della distanza di sicurezza, in conformità da quanto definito nella classificazione degli spazi;

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri professionisti e personale dipendente, con utilizzo di mascherina in caso di incontro / incrocio o durante l'accesso agli spazi comuni quali cucine (il cui accesso è regolamentato come da misure organizzative), o locali stampanti ecc.;
- effettuare di frequente l'aerazione dei locali specialmente in presenza di spazi di lavoro condivisi;
- divieto di utilizzo delle postazioni altrui (PC e telefoni specialmente);
- divieto di farsi recapitare pacchi o documenti per motivi personali;
- Consumazione dei pasti secondo le modalità concordate con RSPP.
- Per coloro che a qualsiasi titolo hanno rapporto con terzi hanno l'obbligo di indossare DPI (mascherine e, se necessario, guanti), di mantenere distanza di almeno un metro (meglio 2), di rispettare tutte le ulteriori procedure predisposte in funzione del rischio evidenziato.
- Obbligo per tutti coloro che lavorano a vario titolo nello Studio di segnalare con tempestività l'esposizione a eventuali fattori di rischio (per es. familiari conviventi contagiati, o familiari conviventi a loro volta esposti a fattori di rischio, o provenienza da aree di quarantena o da paesi a rischio secondo classificazione OMS) secondo le modalità di cui viene fornito il dettaglio a tutti i lavoratori mediante un documento sintetico, chiaro ed esaustivo;
- Vincolo a ridurre al minimo trasferte o sessioni di lavoro esterni allo Studio prediligendo strumenti alternativi (video conferenze ecc...)

## **6 Particolari procedure sono previste per i Terzi che hanno accesso allo Studio. (clienti, visitatori e fornitori)**

Le modalità di accesso di terzi saranno definiti con comunicazione preventiva circa le modalità di accesso allo studio, dei divieti e degli eventuali controlli che saranno eseguiti.

Nello specifico:

- programmare, per quanto possibile, l'accesso allo studio definire percorsi e tempistiche al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, in modo da evitare a monte, per quanto possibile, sovrapposizioni di orari e aree coinvolte.
- effettuare un controllo in ingresso in modo da scaglionare l'ingresso di terzi che devono operare nelle stesse aree;
- per le consegne di forniture anche di piccole dimensioni che debbano essere effettuate obbligatoriamente allo Studio individuare degli spazi appositi e delle modalità specifiche gestendo le operazioni mantenendo, comunque, la distanza interpersonale minima di sicurezza, in particolare per il passaggio, lo scambio e la sottoscrizione della documentazione cartacea di trasporto, indossare i dispositivi di prevenzione del contagio
- utilizzare il più possibile la consegna presso la portineria in modo da limitare il numero di persone esposte.
- evitare che gli autisti dei mezzi di trasporto accedano agli uffici.
- comunicare preventivamente le norme per l'utilizzo degli spazi, i divieti e gli obblighi che il personale esterno deve osservare (es. distanze di sicurezza, lavaggio frequente delle mani,



divieto di accesso/permanenza in determinate aree, obbligo uso di dispositivi di prevenzione del contagio, eventuale presenza e posizione distributori gel disinfettanti, modalità di gestione di eventuale manifestazione di sintomi di contagio, etc.).

Come per coloro che lavorano presso lo Studio anche per i terzi è prevista la misurazione della temperatura corporea di visitatori mediante termo scanner o altro strumento idoneo. In caso di temperatura superiore a 37.5° gradi o presenza di sintomi similinfluenzali, occorre applicare il divieto di accesso allo Studio.

In alternativa alla procedura di rilevazione della temperatura corporea è possibile far sottoscrivere ai visitatori, all'atto dell'accesso alla struttura, la certificazione nella quale dichiarano di non presentare altri sintomi (tosse, astenia o stanchezza anomale, difetto del gusto o dell'olfatto, ecc.), di non essere a conoscenza che persone da loro frequentate nei 14 giorni precedenti abbiano sviluppato dei sintomi riconducibili alla COVID 19, di non provenire da strutture sottoposte a quarantena e loro stessi non siano sottoposti a quarantena

A ciò si aggiunge il nominativo della persona/e che devono incontrare e un recapito telefonico oltre all'impegno di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di insorgenza di sintomi correlabili al COVID 19 o aver ricevuto notizie di un contagio dei propri familiari o conviventi.

Dopo tale verifica, se il visitatore indossa dei guanti protettivi viene invitato a toglierli e a riporli in un apposito sacchetto o in un cestino ad hoc e viene informato della collocazione dei servizi igienici per lavarsi le mani ed indossare, se necessario, una nuova coppia di guanti data in dotazione dall'ufficio.

Nel caso il visitatore abbia mascherine riutilizzabili e, durante un incontro, in cui viene rispettata la distanza minima di 2 almeno metri, voglia togliere la mascherina, per riutilizzarla all'uscita, si rendono disponibili dei sacchetti richiudibili per poterle custodire singolarmente in sicurezza.

Alla fine degli incontri, durante i quali si è evitato di avere contatti o altre situazioni di possibile contagio (si raccomanda di utilizzare bicchieri monouso e bottiglie personali durante gli incontri) sia necessario, salvo che non si siano utilizzati guanti procedere al lavaggio delle mani.

I terzi durante la permanenza in ufficio devono:

- igienizzare le mani, e indossare i DPI forniti dallo studio (mascherine, guanti ove necessario e soprascarpe) in sostituzione di quelli in uso al momento dell'accesso;
- firmare il registro delle presenze accettando l'impegno a comunicare allo Studio l'insorgere di sintomi riconducibili al COVID 19 nei 14 giorni successivi alla presenza in Studio;
- segnalare l'eventuale esposizione al rischio contagio (per situazioni famigliari o per provenienza da aree o strutture in quarantena o da paesi a rischio secondo la classificazione OMS). In tal caso lo Studio si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ai locali.
- di utilizzare, per tutto il periodo di permanenza in studio i propri DPI o quelli forniti all'ingresso (mascherine, guanti ove necessario, soprascarpe), nel caso ne fossero sforniti;
- di mantenere la distanza minima di almeno un metro dalle altre persone;

Inoltre:

- I visitatori devono sempre essere accompagnati da almeno un professionista o un dipendente;
- I visitatori hanno accesso ai servizi igienici, dedicati se possibile, a cui dovranno essere indirizzati da adeguata cartellonistica o da un dipendente.





## 7 Procedure in caso di rischio di attivazione di un focolaio di contagio

Nell'ipotesi in cui una delle persone che è presente a qualsiasi titolo in Studio dovesse presentare sintomi di tipo influenzale durante l'orario di lavoro è necessario intervenire con tempestività attuando una serie di interventi di tipo cautelativo.

In particolare la persona dovrà:

- continuare ad indossare costantemente i DPI (specialmente mascherina e guanti) mantenendo la distanza di sicurezza;
- essere condotta nella stanza dedicata ai casi sospetti utilizzando il percorso più breve possibile, o nel caso tale locale non sia esistente in un locale in cui deve rimanere isolato in attesa delle disposizioni sanitarie;
- contattare, con il proprio telefono, il proprio medico curante;
- Contattare, con il proprio telefono, il numero 1500 o al Numero Verde Dedicato a Emergenza Coronavirus della Regione Lombardia 800 89 45 45, e seguire le loro istruzioni;
- In caso non siano necessarie verifiche sanitarie, obbligo di uscire dallo Studio, effettuando il percorso più breve e, se possibile, cercando di mantenere la distanza di circa due metri dai colleghi o altre persone. in caso contrario, attendere i soccorsi e/o nuove indicazioni.

Dopo l'uscita del soggetto in questione dallo studio si dovrà:

- Chiudere a chiave la porta e a sigillare la stanza. La stanza rimarrà chiusa per essere poi sanificata direttamente dai servizi sanitari competenti del territorio o secondo le procedure da loro fornite;
- Avvisare il Datore, il Medico Competente e il RSPP, i quali valuteranno le azioni da intraprendere per la miglior tutela della salute di tutti;
- Avvisare le Autorità sanitarie come prescritto dalle normative vigenti, e collaborare con loro per il tracciamento dei contatti del soggetto, ove questi risultasse positivo al Covid-19;
- Far evacuare l'ufficio e la postazione di lavoro utilizzati dal professionista o dipendente soccorso e interdirne l'accesso, per la successiva Sanificazione a cura di personale specializzato;

## 8 Attività di sanificazione e pulizia della struttura e dei locali che la compongono

Le norme sul tema sono relativamente generiche in quanto non presentano chiare indicazioni sulle periodicità o sul tipo di operazioni ritenute necessarie o consigliate; tuttavia si potrà fare riferimento al "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2."

Si ritiene, comunque, necessaria una sanificazione pre-apertura, da ripetersi periodicamente e la pulizia dei posti di lavoro da effettuare a fine giornata o fine turno utilizzando prodotti idonei.

In tale situazione si ricorda come tali aspetti siano trattati dalla Circolare Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 nella quale si ritengono idonei tutti i prodotti che abbiano una registrazione come disinfettante o presidio medico chirurgico (o equivalente) o che abbiano, comunque, una concentrazione minima di ipoclorito di sodio tra 0.1 e 0.5 %, etanolo tra 62 e 71% e perossido di idrogeno 0,5% per un tempo di contatto adeguato, termine estremamente ambiguo.

In tale documento non si distinguono le attività che le strutture possono fare autonomamente, caricandosi della responsabilità di averle effettuate correttamente o che debbano essere fatte da aziende specializzate.



In tal caso, decidendo di affidarsi a strutture di outservice occorre chiarire che tali aziende oltre a rispettare, per i propri dipendenti, tutte le precauzioni finora descritte dovranno, se incaricate delle attività di sanificazione, avere sia un preposto alla gestione tecnica per tali attività, dotato dei requisiti specificati nel Decreto n. 274 del 7 luglio 1997, e che possiedano il relativo codice ATECO inerente le attività di sanificazione (81.29.1) e quello inerente le attività di consulenza sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro (74.90.21).

L'assenza di tali requisiti potrebbe dare dei problemi in fase di richiesta delle agevolazioni fiscali in quanto il soggetto non detiene i requisiti per effettuare la prestazione<sup>5</sup>.

*Si ringraziano l'Ingegnere Ottavio Zirilli ed il Professor Maurizio Podico per il contributo scientifico in fase di stesura.*

---

<sup>5</sup> **Decreto Legge del 17 marzo 2020**, n.18, c.d. Cura Italia, art. 64.